

139

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessist: 189⁶.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Gennaio 1898
del Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Donatoni

Approvata nella tornata del 23. Luglio 1898

N° 139

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 129

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato alla Camera dal ministro di finanza
(CAMBRAY-DIGNY)
nella tornata dell'11 gennaio 1868

Prefissione del termine per richiami contro le decisioni della
Corte dei conti in materia di pensioni.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 19 Gennaio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 21 Gennaio

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1 Grossi UFF. 6 Reffelli
» 2 Gerri » 7 Muzzi
» 3 Serafini » 8 Stapponi
» 4 Sanattoni » 9 Vertea
» 5 Deblafus

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Reffelli
Segretario Gerri
Relatore Sanattoni

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 20 Aprile 1868

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>12. merid.</u>	del <u>23. Gennaio 1868</u>	nel <u>Gabinetto</u>
Alle ore <u>12</u>	del <u>27</u>	nel <u>"</u>
Alle ore <u>12 1/2</u>	del <u>19 Aprile</u>	nel <u>"</u>
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

DIVISIONE PRIMA

N. 33973

3427

Oggetto

Progetto di Legge - 139.

Proposizione di termini per
reclami in materia di
pensioni.

Firenze, addì 23 giugno 1868

*P. N. 21587
P. N. 159*

Il sottoscritto prega l'onorevole Signor Presidente di voler disporre affinché il progetto di legge N. 139 concernente la proposizione di un termine per reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni, già votato dal Senato sia al più presto possibile messo all'ordine del giorno per essere discusso nella sessione attuale.

La relazione della Commissione fu già presentata alla Camera fino dal 20 aprile ult. f. Trattasi di un progetto composto di soli tre articoli, sui quali non può sorgere lunga discussione. Lo scrivente si lusinga pertanto che verrà accolta e dalla Camera ri-

Ufficio di Presidenza e dall'ufficio di presidenza questo id
sua domanda che ha dovuto fare
della Camera dei Deputati in seguito ad istanza dell'uffi-
cio del Procuratore Generale presp

la Corte dei Conti, sulla considerazione
che vanno sempre più moltiplicandosi
i reclami prodotti contro liquidazioni
di pensioni avvenute in epoche più o
meno remote, e perchè rende sempre
più difficile il raccogliere le difese
delle Finanze, quanto più il tempo
della liquidazione s' allontana dal tem-
po del richiamo contenzioso.

Il Ministro

Luigi Carlo

Progetto di L. 1. 1859.
già approvato in Senato
Pubblica Istruzione, e
dichiarati costoro i costi
e della sede dei conti
in esecuzioni di provvisori

Li 22. Gennaio 1868.

Intervengono Otto tra-
mittenti, emanando
quelli dell'ufficio 7.^o
D. nominano Vespale di a
Presidente, Ferrici a
Segretario

77
I promissori degli offi-
cij 1. e 2. 3. e 4. e 5.
dichiarando di approvare
il Progetto di Legge sopra
l'istituzione di una
manipolazione

Quelli dell'ufficio 4. e 8.
dichiarando la nomina
espressiva dell'ufficio di de-
putato in persona
maggiore di 9. e 10. e
adduzione di 9. e 10. sia
perché si deliberassero
nella sede non sono as-
sistenti, come anche d'inter-

L'11.º giorno è 1864
 intervenendo tutti i
 Magistrati, e anche
 quello del Tribunale 2.
 Quattro cose si fecero dalla
 cui azione il Presidente
 che tutte le cose dei fatti
 il quale dovrebbe ad
 maggior sicurezza e
 i termini di 9.º 90.
 nuova all'obbligo
 di motivazione, ancor
 che formale, e
 quando le deliberazioni
 non sono negative
 l'11.º fa questo se si
 debba ancora oltre
 al Decreto del 17.º Maj-
 1864. e si parlò di
 motivazione quando le
 deliberazioni non sono
 negative
 L'Assemblea delibera alla
 unanimità (pallone) e trova
 esser in 2.º Decreto
 quindi dichiara che tutte
 le deliberazioni della
 Corte dei fatti restano

in una lettera
firmata, fatta alla
parte di domanda
la concessione del
ufficio dell'Altezza
Fior
Serena g. g. g. g. g.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato alla Camera dal ministro di finanza
(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata dell'11 gennaio 1868

**Prefissione del termine per richiami contro le decisioni della
Corte dei conti in materia di pensioni.**

SIGNORI! — La Corte dei conti, in virtù della legge 14 agosto 1862, numero 800, intende alla liquidazione delle pensioni e delle indennità competenti a carico dello Stato nella misura prefissa dalle varie disposizioni della legge 14 aprile 1864, numero 1731, e giudica definitivamente a sezioni riunite i richiami proposti contro quelle deliberazioni che liquidano o negano, sia una pensione, sia una indennità. Il richiamo pertanto è un mezzo giuridico che trasporta la disamina di una deliberazione emessa da una sezione della Corte nel campo più solenne dell'alta magistratura giudiziaria della Corte stessa.

Mancando però, a differenza di ciò che riscontrasi in ogni legislazione civile, la prefissione di un termine perentorio alla presentazione dei richiami, ne avviene che ad ogni cambiamento che si verifica nella giurisprudenza della Corte, ciascuno, cui può tornar utile la variazione avvenuta, si creda in diritto di reclamare contro siffatte decisioni, non ostante che queste siano da molto tempo pronunziate, mettendo così in questione ciò che era stato concesso o negato.

Ad ovviare a questo inconveniente, che produce un

continuo pericolo di danno per le finanze dello Stato, ed un'incertezza nei bilanci di previsione del debito vitalizio, tende il progetto che io ho l'onore di presentarvi, e che, adottato già dall'altro ramo del Parlamento, spero otterrà pure l'approvazione di questa Camera.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 dicembre 1867

Art. 1.

Il termine utile per presentare alla Corte dei conti il richiamo previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, contro la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni 60.

Questo termine per tutti gl'interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione o della deliberazione negativa.

Art. 2.

Contro le liquidazioni approvate per decreto reale, o le determinazioni ministeriali negative, anteriormente al 1° maggio 1864, e contro le liquidazioni o le deliberazioni negative della Corte, notificate avanti il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo decorrerà dal suddetto giorno.

Art. 3.

Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni d'indennità che avverranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, per coloro che ne avessero fatto riscossione avanti lo spirare dei sessanta giorni.

Addì 21 dicembre 1867.

Il presidente del Senato
CASATI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

• composta dei deputati

Grossi, Ferri, Serafini, Panattoni, De Biasi, Restelli,
Mussi, Rasponi, Bertea

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno,
presentato dal ministro delle finanze

nella tornata dell'11 gennaio 1868

Prefissione del termine per richiami contro le decisioni della
Corte dei conti in materia di pensioni.

Tornata del 20 aprile 1868.

SIGNORI! — La legge organica dei 14 agosto 1862, numero 80, che stabiliva una sola Corte dei conti per tutto il regno d'Italia, accordò agl'interessati il diritto di ricorrere avanti le sezioni riunite della Corte medesima ognorachè si credessero lesi nella liquidazione delle pensioni e delle indennità. Il beneficio di codesto ricorso era perfino preceduto, a forma dell'articolo 62 del regolamento dei 5 ottobre, numero 884, dal diritto degl'interessati ad essere citati dal Procuratore generale davanti la sezione liquidatrice di detta Corte, allorchè egli prendeva conclusioni contrarie alla domandata pensione, e l'articolo 63 accordava loro di avere nel relativo contraddittorio gli ultimi la parola.

Malgrado questi vantaggi non era stato prefisso alcun termine agl'interessati predetti per la presentazione del loro reclamo. Forse fu visto, che questi non si sarebbero trovati in grado, sui primi tempi, di sperimentare con intelligenza e prontezza le loro ragioni, troppa essendo la disparità delle leggi e pratiche

amministrative degli antichi Stati della Penisola; e forse anche non poteva sperarsi che nelle prime deliberazioni della suddetta Corte la motivazione potesse basarsi sopra criterii talmente accertati, da costringere gl'interessati delle diverse località a risolversi in un breve termine per l'accettazione del giudicato o per il ricorso.

Ma questo periodo transitorio non doveva perdurare lungamente: ed un termine era pur necessario affinchè lo Stato non rimanesse esposto indefinitamente alle molestie dei reclamanti.

Quindi, il ministro delle finanze ebbe ragione di eccitare il Senato ad accogliere un progetto che intitolavasi: *Prefissione del termine per richiami contro le Decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni*. Ed il Senato, nel di cui seno trovansi varii distinti membri della Corte stessa, saviamente estese il progetto anche alla materia analoga delle *indennità*, essendo repugnante che gl'interessati cominciassero da riscuotere la somma liquidata, e poi ricorressero, la-

gnandosi che quella somma fosse insufficiente a renderli indenni.

Ma nel frattempo il nuovo regolamento dei 12 maggio 1864, numero 1777, aveva già tolto agl'interessati il vantaggio di essere citati, e di poter prendere cognizione delle conclusioni contrarie del Procuratore generale, e di combatterle avanti la Sezione liquidatrice. Di più, non essendovi altrimenti un contraddittorio avanti di lei, essa non sempre dava una vera e propria decisione, ma riducevasi ad emettere deliberazioni indicanti la somma liquidata, abbenchè inferiore alla domanda, senza per lo più esprimere motivi, tranne il caso che fosse assolutamente ed integralmente negata la liquidazione.

Questo cambiamento nella posizione degl'interessati rendeva per essi più difficile il prendere un partito definitivo. E se ciò non poteva bastare perchè il Senato non accogliesse la proposta di prefinire un termine ai reclami e ricorsi da presentarsi in via contenziosa alla Corte in seduta plenaria, pur tuttavia bisognava che il termine non fosse troppo angusto, e che gl'interessati avessero il modo di conoscere i motivi, quando la pensione o la liquidazione erano non solo totalmente ma anche parzialmente rigettate.

Pertanto la vostra Commissione ha dovuto persuadersi, che mentre accordasi un termine di 60 giorni all'appellante, inquantochè nelle liti ordinarie egli conosce già le questioni che ha potuto discutere, e che trova risolte con apposita motivazione dalla sentenza dei primi giudici; non fosse equo e proporzionato lo stabilire, che gl'interessati nella liquidazione delle pensioni e delle indennità dovessero ricorrere nell'identico termine, e senza conoscere le basi della liquidazione contraria alle loro domande.

In virtù di queste considerazioni si è creduto di proporre alla Camera, che il termine per il reclamo o ricorso non debba essere minore di giorni novanta. E si è rimediato alle diminuzioni di garanzia, che derivano dal regolamento riformato nel 1864, introducendo nella legge la prescrizione che le notificazioni da farsi agli interessati contengano una sommaria motivazione, allorchè le deliberazioni siano anche parzialmente contrarie alla domanda; e che agli interessati sia permesso di soddisfarsi sugli atti relativi nella segreteria della Corte.

PANATTONI, *relatore*.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 dicembre 1867.

Art. 1.

Il termine utile per presentare alla Corte dei conti il richiamo previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, contro la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni 60.

Questo termine per tutti gl'interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione o della deliberazione negativa.

Art. 2.

Contro le liquidazioni approvate per decreto reale, o le determinazioni ministeriali negative, anteriori al 1° maggio 1864, e contro le liquidazioni o le deliberazioni negative della Corte, notificate avanti il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo decorrerà dal suddetto giorno.

Art. 3.

Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni d'indennità che avverranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, per coloro che ne avessero fatto riscossione avanti lo spirare dei sessanta giorni.

Addì 21 dicembre 1867.

Il presidente del Senato
CASATI.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il termine utile per presentare alla Corte dei conti il richiamo previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità a carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni novanta.

Questo termine per tutti gl'interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione o della deliberazione negativa.

Nella notificazione saranno compresi anche i motivi, i quali dovranno accompagnare la deliberazione quando negò, benchè in parte, la pensione o indennità domandata; e potranno gl'interessati aver vista, nella segreteria, degli atti relativi.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni d'indennità che avverranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, per coloro che ne avessero fatto riscossione avanti lo spirare dei novanta giorni.

*Art. 1.
Le commissioni e le altre persone che non hanno la libera amministrazione dei loro beni, il termine a proporre il richiamo contro i provvedimenti giurisdittivi in forza autorizzati al 14. Agosto 1862. non decorrerà che dal giorno della notificazione definitiva a' termini del diritto commesso a' loro legittimi rappresentanti.*

*Art. 2.
Il richiamo e le deliberazioni negative del pubblico*

~~in un'abitazione di proprietà~~

medesimo, eppoi si trasferì
il 14. Aprile 1464. a quella di
S. Maria della Porta de' Santi, sopra
l'abitazione del suo Nipote, da
quella abitazione si trasferì
quale l'impresario aveva servito.

Impresario della porta di 25 giugno 1464.

P. H. V.

SENATO DEL REGNO

*Progetto di legge per la Prefissione del termine
pei reclami contro le decisioni della Corte
dei Conti in materia di pensioni, presentato
in iniziativa al Senato dal Ministro delle Finanze
(CAMBRAY-DIGNY) nella tornata dell'11 dicembre 1867.*

Signori,

Nella legge del 14 agosto 1862 N. 800, sulla istituzione della Corte dei Conti, esiste una lacuna che è necessario, come avverte anche la Corte stessa, di riempire.

L'articolo 11 della predetta legge determina che la Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa; ma non fissa un termine alla presentazione dei richiami per parte degli interessati.

Ne avviene che ad ogni benchè lieve cambiamento nella giurisprudenza della Corte dei Conti sopra qualsiasi punto della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864 N. 1731, le persone alle quali può profittare il cambiamento insorgono a richiamarsi avanti le Sezioni riunite contro le decisioni della Sezione, sebbene le decisioni impegnate rimontino ad epoca anche molto lontana.

Ad un tale inconveniente che è un continuo pericolo di danno per le finanze dello Stato, che crea una incertezza continua nei bilanci di previsione del debito vitalizio, e che produce non lievi imbarazzi, è forza apportare rimedio.

E poichè in tutte le legislazioni civili, allo scopo di porre un termine alle liti, ed impedire che abbiano a risorgere in un tempo indefinito dopo una decisione di prima istanza, furono stabiliti dei termini perentorii per lo esperimento di un'azione in grado di

appello contro una sentenza del primo giudice, così è giusto che sia fissato un termine per la presentazione dei richiami contro la liquidazione delle pensioni approvate dalla Sezione della Corte dei Conti, il quale termine parrebbe che si potesse stabilire in giorni sessanta di conformità a quanto per le appellazioni in materia giudiziaria è fissato dal 2° alinea art. 485 del Codice di procedura civile.

Dietro tali ragioni il sottoscritto ha formulato il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine utile per presentare alla Corte dei Conti il richiamo previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, N. 800 contro le liquidazioni delle pensioni a carico dello Stato, o contro le decisioni negative della Corte stessa viene stabilito in giorni sessanta.

Questo termine per le persone aventi diritto a richiamo decorre dal giorno della notificazione della liquidazione o della decisione negativa della Corte dei Conti, e pel Pubblico Ministero dalla data della liquidazione o della decisione negativa.

Art. 2.

Per le liquidazioni e decisioni negative che sono state notificate anteriormente alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo decorrerà dalla data medesima.

SENATO DEL REGNO

Firenze addì 21 Dicembre 1887

Presidenza

OGGETTO DELLA LEGGE

Prescrizione del termine per reclami
contro le decisioni della Corte dei
Conti in materia di pensioni

Documenti a corredo

Ho presentato alla Camera

N. 34.

Il sottoscritto Presidente del Senato del
Regno pregiassi trasmettere all'Onore.^{mo}
Signor Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Finanze
i progetti di legge in margine indicati
che il Senato adottava nella tornata
del 19 corrente
Foschi

All'Onorevole Signor Ministro
Segretario di Stato per gli affari
delle Finanze
Finanze

progetto di legge 4
per la professione dell'Avvocato
per richiamare contro le
decisioni della Corte dei
Conti in materia di
pensioni, presentato
alla Camera dei Ministri
delle Finanze (Cambrai
Digues) nella seduta
del ...
Vicecari

1 2
Sessione 1867
Camera dei Deputati

Signori,

La Corte dei Conti in
virtù della legge 14 agosto
1862 N.º 800, intende alla
liquidazione delle pensioni
ed altre rendite camptout,
a carico dello Stato nella
misura prefissa dalle varie
disposizioni della legge
14 agosto 1861, N.º 1721,
e giudica definitivamente
e sezioni riunite, i ricorsi
proposti contro quelle
deliberazioni che liquidano
o negano, sia una pensione
sia una rendita. Il
ricorso presentato è un
atto giuridico che tras-
porta la decisione di
una deliberazione emessa
da una sezione della Corte
nel campo più solenne
dell'alta Magistratura
giudiziaria della Corte
istessa.

~~proposto
alla Camera~~

Ma intanto però, a differenza
di ciò che riscontrasi
in ogni legislazione civile,
la professione di un termine
perentorio alla presentazione
dei richiami, ne avviene
che ad ogni cambiamento
che si verifica nella
giurisprudenza della Corte
ciascuno, cui può tornare
utile la variazione avvenuta,
si trova in diritto di
reclamare contro di tutte
decisioni non attinte da
queste siano da molto
tempo ^{pronunziate} ~~emette~~ mettendo
così in questione ciò che
era stato concesso o negato.

Che avviare a questo
inconveniente, che produce
un continuo pericolo
di danno per le finanze
dello Stato, ed all'incertezza
nei bilanci di previsione
del debito pubblico, rende
il progetto che io ho
l'onore di presentarvi,

che, adottato già
dall'altro ramo del
Parlamento, spero
ottenere pure
l'approvazione di
questa Camera.

3

Appunto al titolo allegato
 Progetto di legge presentato - 139
 alla Camera del Ministro delle Finanze, Lombard
 Presponde al termine per richiami contro le
 decisioni della Corte dei Conti in materia
 di pensioni

Tornata del li 11. Gennaio 1868.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 11 Dicembre 1867

OGGETTO

Previsione del termine per reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni

Navin

Art. 1.^o

Il termine utile per presentare alla Corte dei Conti il richiamo previsto dall'art. 11 della legge 14 agosto 1862 contro le liquidazioni delle pensioni a carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni sessanta.

Questo termine per tutti gli interessati, decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei Conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione e della deliberazione negativa.

Art. 2.^o

Contro le liquidazioni approvate per Decreto Reale, o le determinazioni ministeriali negative, anteriormente al 1.^o Maggio 1864, e contro le liquidazioni o le deliberazioni negative della Corte, notificate avanti il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo, decorrerà dal suddetto giorno.

Art. 3°

Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni
ed indennità che avverranno posteriormente alla
pubblicazione della presente legge, per coloro che ne
avessero fatto ricezione avanti lo spirare de' settan-
ta giorni.

Addì 21 Dicembre 1847

Il Presidente del Senato
Casati